



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Milena d'Oriano – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

OTTOBRE 2022



# **Settore Civile**

**(a cura di Milena d'Oriano)**

## **RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 29634 dell'11 ottobre 2022,  
Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Giudicepietro*

**TRIBUTI. Banche di credito cooperativo - Conferimento dell'azienda bancaria a S.p.A., in luogo dell'adesione ad un gruppo - Prelievo istituito dall'art. 2, commi 3 bis e 3 ter del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016 - Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.**

La Quinta Sezione civile, con riferimento al versamento obbligatorio in favore dello Stato, condizionante la possibilità per le banche di credito cooperativo, con patrimonio netto superiore ad una determinata soglia, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anziché di aderire ad un gruppo, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: se gli artt. 63 e ss., 101, 102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016, nella versione applicabile *ratione temporis*, condizioni al versamento di una somma pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, in luogo dell'adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza.

\*\*\*\*\*

## **TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17 ottobre 2022, Presidente  
F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli*

**MINORI. Provvedimenti provvisori “de potestate” - Revoca o modifica - Complessità istruttoria - Conseguenze - Definitività di fatto - Ricorribilità in Cassazione.**

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti “de potestate” di natura provvisoria, avuto riguardo alla complessità istruttoria relativa alla loro revoca o modifica ed alla conseguente definitività di fatto che gli stessi finiscono per assumere.

-----  
*Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18 ottobre 2022, Presidente F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli*

**FAMIGLIA. Assegno divorzile - Misura - Determinazione - Criteri - Periodo di convivenza prematrimoniale - Durata - Valutabilità.**

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

-----  
*Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 31785 del 27 ottobre 2022, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore E. Manzon*

**TRIBUTI. Tasse portuali - Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 - Disciplina ex comma 9 ter dell’art. 6 della l. n. 84 del 1994, introdotto dall’art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022 - Violazione degli artt. 30 e 107 TFUE - Compatibilità del diritto interno con quello unionale - Necessità di riesame del consolidato orientamento delle Sezioni Unite.**

La Quinta Sezione civile, in tema di tasse portuali, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite,

ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, rispetto alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite e della Sezione tributaria - secondo cui le autorità portuali vanno qualificate come enti pubblici non economici e ricondotte nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché i canoni da esse percepiti per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici - il quadro giuridico, eurounitario e nazionale, circa la natura di dette autorità sia significativamente mutato a seguito, prima, della Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 e, poi, dell'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, per cui sussistono rilevanti questioni interpretative, sia in relazione alla denunciata violazione dell'art. 107 TFUE (che prevede il divieto di aiuti di Stato a favore di "imprese" o "produzioni) che in relazione alla denunciata violazione dell'art. 30 TFUE (che prevede il divieto di istituzione di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente), che, con specifico riguardo al primo profilo, attinente alla compatibilità del diritto interno con quello unionale, rendono necessario un riesame del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite già sopra menzionato.

-----  
*Terza Sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 32077 del 31 ottobre 2022, Presidente G. Travaglino, estensore C. Graziosi.*

**RESPONSABILITÀ CIVILE. Danni da emotrasfusione - Riconducibilità del contagio all'emotrasfusione - Accertamento - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria.**

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il Ministero della salute, il riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice-

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TERZA ALLA SEZIONE TERZA**

*Sezione Sesta-terza, ordinanza interlocutoria n. 30741 del 19 ottobre 2022, Presidente F.M. Cirillo, relatore P. Spaziani.*

**GIUDICATO. Giudicato interno - Annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto - Rivalutazione del fatto ad opera del giudice del rinvio.**

La Sezione Sesta-Terza, dopo averne ritenuto l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività, ha rimesso alla Sezione Terza Civile il ricorso con cui è stato dedotto il superamento ad opera del provvedimento impugnato del giudicato interno, per avere la Corte di appello, in sede di rinvio dopo l'annullamento per violazione di norme di diritto, proceduto a una rivalutazione del fatto il cui accertamento non era stato censurato con il primo ricorso per cassazione.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE DELLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE LAVORO**

*Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 28559 del 3 ottobre 2022, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis*

**IGIENE E SANITA' PUBBLICA. Medico specialista ambulatoriale interno convenzionato - Incarico a tempo indeterminato - Annullamento del bando per contrarietà a norma imperativa - Annullamento di ufficio della delibera di conferimento - Art. 4, comma 1, della l. r. Calabria n. 11 del 2009 - Portata.**

La Sezione Sesta-lavoro, in relazione ad un annullamento di ufficio, ad opera della Azienda Sanitaria Provinciale, della delibera di conferimento di incarico a tempo indeterminato di un medico specialista ambulatoriale interno convenzionato - per effetto dell'annullamento del bando per contrarietà a norma imperativa, nella specie l'art. 4, comma 1, della l. r. Calabria n. 11 del 2009, ha trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro per l'individuazione della effettiva portata della citata norma.

-----  
*Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 28560 del 3 ottobre 2022, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis*

**IMPIEGO PUBBLICO. Sospensione cautelare obbligatoria - Cessazione della misura - Mancata riammissione in servizio - “Restitutio in integrum” - Offerta formale della prestazione lavorativa - Rilevanza.**

La Sezione Sesta lavoro - in relazione alla mancata riammissione in servizio di un dipendente pubblico all’atto della cessazione della misura della sospensione cautelare obbligatoria, non seguita da sospensione facoltativa o dall’avvio di procedimento disciplinare - ha trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro per l’esame della questione concernente la rilevanza o meno dell’offerta formale della prestazione ad opera del dipendente medesimo ai fini del riconoscimento in suo favore del diritto alla “*restitutio in integrum*”.

-----  
*Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 28974 del 5 ottobre 2022, Presidente L. Esposito, Relatore C. Ponterio*

**LAVORO. Diritto al risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale - Azione promossa dagli eredi del lavoratore - Prescrizione - Decorrenza - “Dies a quo” - Individuazione.**

La Sezione Sesta lavoro, in relazione alla pretesa degli eredi al risarcimento del danno biologico patito dal “de cuius” per effetto di malattia professionale, ha trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro per l’esame della questione concernente la rilevanza della conoscibilità scientifica del momento, in ordine all’origine professionale della patologia, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione.

-----  
*Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 29187 del 7 ottobre 2022, Presidente A. Doronzo, Relatore V. Piccone*

**PREVIDENZA. Cartella esattoriale - Statuizione di inesistenza del credito per maturata prescrizione - Ricorso per cassazione - Legittimazione dell’agente della riscossione.**

La Sezione Sesta lavoro, in relazione ad una statuizione del giudice del gravame di inesistenza, per maturata prescrizione, di un credito oggetto di cartella esattoriale, ha trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro per l’esame della questione concernente la legittimazione, o meno, dell’agente della riscossione a proporre ricorso per cassazione, in assenza di impugnazione ad opera dell’ente impositore.

*Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 29188 del 7 ottobre 2022, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Cinque*

**COMPETENZA. Accertamento di credito di lavoro - Società sottoposta a sequestro ex d.lgs. n. 159 del 2011 - Procedura innanzi al Tribunale per le misure di prevenzione ex art. 52 del predetto d.lgs. - Applicabilità.**

La Sezione Sesta lavoro, in tema di accertamento di crediti di lavoro nei confronti di una società datrice di lavoro sottoposta alla misura cautelare del sequestro ex d.lgs. n. 159 del 2011, ha trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame della questione concernente l'applicabilità, o meno, della speciale procedura, di cui all' art. 52 del predetto d.lgs., innanzi al Tribunale per le misure di prevenzione già dopo il sequestro dei beni e non solo dopo la confisca.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE DELLA SEZIONE SESTA QUINTA ALLA SEZIONE QUINTA**

*Sezione Sesta-quinta, ordinanza interlocutoria n. 30458 del 17 ottobre 2022, Presidente L. Luciotti, Relatore S. Saija*

**TRIBUTI. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Società di capitali a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili - Avviso di accertamento definitivo - Contestazioni da parte del socio destinatario di avviso di accertamento per redditi extracontabili - Ammissibilità.**

La Sezione Sesta-quinta, in tema imposta sul reddito delle persone fisiche e di avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi extracontabili, emesso a seguito di accertamento già divenuto definitivo nei riguardi di società di capitali a ristretta base partecipativa, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza della Sezione Quinta in ragione dei diversi orientamenti che si registrano nella stessa giurisprudenza di legittimità circa la facoltà del socio di contestare l'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria.